



Federazione Italiana Vela

Prima Affiliazione e Rinnovo Affiliazione

NORMATIVA 2026

Le modifiche apportate per il 2026 sono indicate con una linea sul margine destro

Approvata nel Consiglio Federale n° ----- del -----

Sommario

1 - Prima Affiliazione	3
1.1 - Premessa	3
1.2 - Procedura per la Prima Affiliazione	3
1.3 - Denominazione	4
1.4 - Statuto Sociale	4
1.5 - Dirigenti Sociali	5
1.6 - Sede Sociale, Base Nautica, Attrezzature Nautico Sportive, Mezzi di Assistenza e di Soccorso	5
1.7 - Localizzazione dell'associazione sportiva dilettantistica e della società sportiva	6
1.8 - Procedura per la Prima Affiliazione di Associazioni Sportive Dilettantistiche o Società Sportive Dilettantistiche che intendono svolgere solo Attività Sportiva di Kiteboarding	6
1.9 - Termini per l'Affiliazione	7
1.10 - L'Affiliazione " Sub Judice"	7
1.11 - Affiliazione dei Gruppi Dilettantistici Vela LNI	7
1.12 - Organismo di Controllo dell' Affiliazione	7
2 - Rinnovo dell'Affiliazione	8
2.1 - Procedura per il rinnovo dell'Affiliazione	8
2.2 - Requisiti per il rinnovo dell'Affiliazione	8
2.3 - Termini per il Rinnovo dell'Affiliazione	8
2.4 - Mancato Rinnovo dell'Affiliazione	8
3 - Quote	9
3.1 - Prima Affiliazione	9
3.2 - Rinnovo Affiliazione	9

1 - Prima Affiliazione

1.1 - Premessa

Possono affiliarsi alla Federazione Italiana Vela (FIV) secondo quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento allo Statuto, le Associazioni Sportive Dilettantistiche, le Società Sportive Dilettantistiche e le Società Cooperative regolarmente costituite nell'osservanza delle norme federali, che praticano attività velica e perseguono scopi in armonia con quelli propri della FIV ai sensi degli artt. 1 e 2 dello Statuto federale.

L'Affiliazione è lo strumento che consente agli Affiliati di organizzare in Italia e di far praticare ai tesserati FIV l'attività velica riconosciuta dal CIO, dal Coni, dal CIP.

L'Affiliazione alla FIV è condizione irrinunciabile per ogni Affiliato anche per poter dar corso al tesseramento FIV che, una volta accolta la domanda di Prima Affiliazione, il nuovo Affiliato dovrà attivare on line utilizzando i codici di accesso forniti da FIV.

Entro 20 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta affiliazione, Il neo Affiliato dovrà completare la procedura di affiliazione on line, indicare le coordinate bancarie, necessarie per il prelevamento delle quote di tesseramento, tesserare il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo.

Successivamente l'Affiliato dovrà provvedere all'accreditamento sul Registro Nazionale della Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI, seguendo le modalità ed istruzioni presenti sul sito del CONI www.coni.it.

Dovrà, inoltre, provvedere all'accreditamento sul Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche sul portale del Dipartimento per lo Sport sul sito www.sportesalute.eu e procedere con la stampa del certificato annuale di iscrizione e riconoscimento ai fini fiscali e sportivi.

Per il mantenimento dell'iscrizione al Registro Coni e al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche è necessario che l'associazione svolga anche alternativamente sia attività didattica che sportiva

Tutte le ASD/SSD presenti nella piattaforma del Registro CONI, dovranno **direttamente** rivolgersi ad Assistenza Registro (registro@coni.it) non solo per le problematiche relative alla gestione dell'utenza ma anche per richiedere l'aggiornamento del nominativo del legale rappresentante e/o della sede legale nonché la modifica della natura giuridica, allegando l'attestazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate dell'annotazione della variazione intervenuta (per le sole SSD con Amministratore Unico, anche la visura della CCIAA).

Tali indicazioni dovranno, obbligatoriamente, essere trasmesse per conoscenza alla Federazione via e-mail (d.nicora@federvela.it).

1.2 - Procedura per la Prima Affiliazione

Per ottenere la **prima Affiliazione** alla FIV ai sensi dell'art. 4 del Regolamento allo Statuto, l'affiliando deve **indirizzare domanda al Consiglio Federale** depositandola presso il competente Comitato di Zona.

La collocazione territoriale della base nautica determina la Zona FIV di appartenenza nel cui ambito territoriale l'Affiliato deve svolgere la propria attività sportiva, anche nel caso di localizzazione della sede sociale in altra Zona.

Documentazione da inviare al Comitato di Zona:

- richiesta di affiliazione (compilando il modulo A *);
- copie dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, registrati presso l'Agenzia delle Entrate e redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata a seconda della forma costitutiva civilistica prescelta, conforme alle prescrizioni contenute nella Legge n. 289 del 27/12/2002, modificata con Legge n 128 del 21/5/2004 e sue successive modifiche;
- copia del verbale dell'assemblea dei soci da cui risulti l'elezione del Consiglio direttivo indicato nella richiesta d'affiliazione (modulo A);
- copia del codice fiscale o partita iva dell'Associazione;
- copia del documento di identità e del codice fiscale del Legale Rappresentante;
- indicazione nominativa dei componenti gli Organi sociali (compilando il modello B);
- copia del documento di identità e del codice fiscale dei componenti il Consiglio Direttivo
- elenco nominativo dei Soci (compilando interamente il modello C)* con un minimo di 20 associati (requisito non richiesto per le Società Sportive Dilettantistiche);
- versamento delle quote di "buon ingresso" (una tantum) e di "affiliazione annuale" (vedasi parte "3 Quote") tramite bonifico bancario, intestato alla Federazione Italiana Vela. IT78R0100501403000000015000 BNL Agenzia 3 Genova Federazione, causale: "affiliazione";
- dichiarazione di possesso di indirizzo di posta elettronica e sua indicazione per interscambio di comunicazioni;
- elenco dei mezzi sociali di proprietà o in comodato (compilando il modulo D)*;
- elaborato descrittivo delle sedi sociale /base nautica (compilando il modulo E)* documentazione attestante la proprietà, l'uso in comodato d'uso o la locazione di locali in modo esclusivo indicati come sede sociale base nautica (compilando il modulo E);
- facsimile del Guidone Sociale in disegno a colori

* I moduli A, B, C, D, E, sono scaricabili dal sito federale su "Modulistica"

Il Comitato di Zona, dopo aver svolto l'istruttoria di accertamento dell'esistenza dei requisiti richiesti, provvederà ad inoltrare la documentazione, compilando ed inviando il modulo di propria competenza con il proprio parere, alla Segreteria Generale FIV.

La Segreteria Generale valuterà la conformità della domanda e la sottoporrà al Consiglio Federale per la necessaria approvazione.

Previo parere favorevole della Segreteria Generale sulla congruità della documentazione presentata, il Consiglio Federale, tenuti nel debito conto il parere della Segreteria Generale, il parere del Comitato di Zona e la documentazione pervenuta, adotterà l'eventuale approvazione in occasione della prima riunione utile consiliare a calendario; in difetto di affidabilità o di completezza dei requisiti, la domanda di Prima Affiliazione potrà essere respinta.

Il Consiglio, qualora ritenga solo carente la documentazione presentata potrà inoltre disporre, formulando le necessarie indicazioni per tramite della Segreteria Generale, che il richiedente, entro 90 giorni, la riveda o la integri.

Trascorso il termine di 90 giorni senza che l'affiliando interessato abbia ottemperato a quanto richiesto dal Consiglio Federale al fine del completamento della pratica, la domanda si intenderà decaduta.

Di quanto versato (una tantum e quota affiliazione annuale) sarà trattenuto da FIV la quota una tantum mentre il resto sarà restituito.

1.3 - Denominazione

Gli interessati a presentare la domanda di Prima Affiliazione alla FIV possono liberamente scegliere la propria denominazione.

A norma dell'art. 90 comma 17 della legge 27/12/2002 n. 289 le Società Sportive e le Associazioni Sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:

- a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
- b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361*;
- c) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro. “

Non sono ammesse:

- denominazioni simili a quelle di altre Associazioni già affiliate, tali da poter generare confusione;
- denominazioni di qualsiasi partito o movimento politico;
- denominazioni in contrasto con i principi di civile convivenza.

1.4 - Statuto Sociale

Le Associazioni Sportive Dilettantistiche e le Società Sportive si costituiscono con atto scritto.

Lo Statuto Sociale, redatto a norma delle disposizioni Federali e di legge, è il documento in cui sono recepiti tutte le norme regolamentari e di funzionamento delle Associazioni Sportive e delle Società; deve rispettare i principi generali previsti dallo Statuto della FIV e deve ispirarsi ai Principi Informatori emanati dal CONI. Atto Costitutivo e Statuto devono essere registrati presso l'Agenzia delle Entrate.

Nello Statuto devono essere espressamente previsti:

- 1) la denominazione che deve essere preceduta dalla dizione "Associazione Sportiva Dilettantistica" o "Società Sportiva Dilettantistica";
- 2) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività velico sportiva-agonistica dilettantistica, compresa l'attività promozionale, formativa e del tempo libero;
- 3) l'indicazione della propria rappresentanza legale;
- 4) l'assenza di fine di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere distribuiti tra gli associati, anche in maniera indiretta;
- 5) le norme sull'ordinamento interno ispirate ai principi di democrazia e di eguaglianza dei diritti di tutti gli associati (diritto di voto attivo e passivo), con la previsione della elettività alle cariche sociali, fatte salve le Società Sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative, per le quali si applicano le disposizioni del Codice Civile;
- 6) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- 7) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento;
- 8) la regolamentazione per la convocazione e la celebrazione delle assemblee, con il quorum minimo, per le cariche elettive, per le modifiche statutarie e per l'eventuale scioglimento;
- 9) la votazione, a scrutinio segreto, in caso di elezioni o di argomenti che riguardino i Soci;
- 10) indicazioni sull'attività del Consiglio Direttivo (della durata possibilmente quadriennale);
- 11) la previsione di decadenza e le modalità di sostituzione del Presidente, dei Consiglieri o dell'intero Consiglio;
- 12) le indicazioni, nelle norme di giustizia disciplinare interna, di almeno il doppio grado di giudizio, la composizione

degli organi di giustizia collegiali con membri effettivi e supplenti ove necessario;

- 13) l'obbligo del ricorso alla clausola compromissoria così come disciplinata dallo Statuto FIV;
- 14) il vincolo dell'incompatibilità ovvero il divieto di ricoprire cariche sociali in altre società ed associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina sportiva;
- 15) l'obbligo di conformare la propria azione alle norme ed alle direttive del CONI nonché allo Statuto ed ai regolamenti della FIV.

Se ad affiliazione acquisita l'Affiliato decidesse di apportare, in parte o in toto, modifiche allo Statuto, avrà l'obbligo di darne immediata comunicazione alla Segreteria Federale che, dopo averne verificato la conformità al dettato regolamentare FIV, sottoporà il testo a ratifica del Consiglio Federale.

L'inoltro preventivo, non obbligatorio, alla Segreteria Generale FIV delle modifiche che l'Affiliato intende apportare, potrà ridurre i tempi complessivi dell'iter di valutazione e approvazione, in quanto il documento che l'Assemblea Straordinaria dell'Affiliato dovrà urgentemente approvare potrà già avvalersi delle indicazioni federali di conformità al dettato statutario federale.

NB- Sul sito federale (Normative e Regolamenti) è pubblicato un Testo Statutario di possibile riferimento (Statuto Tipo)

1.5 - Dirigenti Sociali

Sono dirigenti sociali il Presidente ed i Componenti il Consiglio Direttivo dell'Affiliando, regolarmente eletti in ambito societario.

Il tesseramento del Presidente e di tutti i componenti del Consiglio Direttivo avviene subordinatamente all'accettazione dell'Affiliazione, tramite l'apposita procedura di tesseramento ed ha validità annuale.

Non possono essere dirigenti di un Affiliando coloro i quali:

- siano già tesserati con altro Affiliato FIV;
- siano componenti di un organo direttivo di altro Affiliato alla FIV;
- siano stati componenti dell'organo direttivo di un Affiliato che risulti essere cessato dall'affiliazione che debba ancora adempiere ad obbligazioni precedentemente contratte;
- siano stati radiati dalla FIV, da altra Federazione Sportiva Nazionale o da Ente di Promozione Sportiva.

1.6 - Sede Sociale, Base Nautica, Attrezzature Nautico Sportive, Mezzi di Assistenza e di Soccorso

Una Associazione Sportiva dilettantistica o Società Sportiva che richieda l'Affiliazione alla FIV deve poter dimostrare la disponibilità esclusiva di una **sede sociale, di una base nautica** (prerequisito non richiesto per le Associazioni o Società che intendono praticare solo Kiteboarding –punto 1.8) che potrebbero essere coincidenti e di **attrezzature nautico – sportive**, con particolari caratteristiche.

Nel caso in cui la disponibilità della Sede e/o della Base Nautica fosse limitata nel tempo o a carattere stagionale, la domanda potrebbe essere rigettata, con esclusione della Scuole Vela Autorizzate.

a) Sede sociale: la sede sociale, situata preferibilmente nella località ove è ubicata la base nautica (se non coincidente con la stessa) dovrà essere dotata di:

- locale ad uso sociale;
- locale ad uso segreteria .

Gli ambienti di cui sopra, provvisti di accesso ai diversamente abili, dovranno essere rappresentati in un elaborato tecnico redatto in scala idonea ad una facile lettura (preferibilmente 1:100 o 1:50) La Sede sociale risultante dalla documentazione depositata presso gli uffici federali sarà la sola valida a tutti gli effetti per l'eventuale recapito e la notifica degli atti ufficiali federali.

L'eventuale variazione di sede sociale dovrà essere deliberata dall'Assemblea dell'Affiliato e dovrà essere comunicata alla Segreteria Generale FIV entro 15 giorni dalla stessa deliberazione, allegando il verbale dell'Assemblea Straordinaria.

b) Base nautica, attrezzature nautiche e mezzi di assistenza e soccorso: la base nautica situata in prossimità di un idoneo specchio d'acqua e di fatto identificabile come "sede dell'impianto sportivo" deve poter consentire lo svolgimento dell'attività velica in piena sicurezza e deve avere i seguenti requisiti:

- presenza idoneo accesso allo specchio acqueo compatibile al tipo di attività svolta;
- presenza locali spogliatoi e servizi (anche realizzati con strutture mobili e all'aperto);
- area per ricovero barche, windsurf, carrelli e mezzi di assistenza e rimessaggio attrezzature;
- locali per attività formativa teorica.

(Gli ambienti di cui sopra dovranno essere rappresentati in un elaborato tecnico redatto in scala idonea ad una facile lettura - preferibilmente 1:500 o 1:200)

Oltre a ciò, l'affiliando dovrà corredare la propria dichiarazione con l'indicazione della **disponibilità di mezzi di assistenza e soccorso in acqua e a terra e di attrezzature** quali:

- defibrillatore
- Kit pronto soccorso

- boe per la gestione di regate (numero e tipo);
- set di bandiere per la gestione di regate (numero e tipo);
- apparati ricetrasmittenti (sostituibili con telefoni cellulari) per l'organizzazione e l'assistenza regate o per attività di istruzione (numero, tipo, se omologati);
- attrezzature per posa campo di regata (GPS, bussole, anemometri ecc.);

Il Consiglio Federale valuterà, tra tutte le imbarcazioni sociali, l'esistenza dei mezzi idonei all'organizzazione dell'attività velica (addestramento e agonismo), con particolare attenzione ai mezzi di assistenza e soccorso (gommoni, ecc.). Le richieste di Scuola Vela Autorizzate saranno valutate in ordine alla presenza delle attrezzature necessarie alla attività didattica.

1.7 - Localizzazione dell'associazione sportiva dilettantistica e della società sportiva

È la Base Nautica che determina la localizzazione dell' Associazione Sportiva e della Società Sportiva e la relativa Zona FIV di appartenenza nell'ambito del cui territorio la Società o l'Associazione potrà svolgere la propria attività velica anche nel caso di localizzazione della Sede sociale in altra Zona. Il nuovo Affiliato farà così parte della Zona nella quale è situata la propria Base Nautica

Ove la Associazione Sportiva Dilettantistica o Società Sportiva proponga una Sede Sociale in località priva di specchi d'acqua e conseguentemente abbia la propria base nautica e relative attrezzature nautico-sportive in altra Zona FIV, il Consiglio Federale acquisirà i pareri, non vincolanti, dei due Comitati di Zona di competenza prima di autorizzarne l'affiliazione.

Il Consiglio Federale, prima di concedere o meno l'affiliazione potrà prendere in esame elementi valutativi relativi alla localizzazione della nuova Associazione Sportiva Dilettantistica o Società in relazione alla presenza di altri Affiliati già insistenti nella località in questione o nelle vicinanze della base nautica a seguito di circostanziato parere del competente Comitato di Zona

- in particolare, nel caso di localizzazione della nuova Associazione o Società in località ove già insistenti sedi di uno o più Affiliati FIV
- potenzialità del bacino di utenza velica del comprensorio Territoriale individuato ad accogliere un nuovo affiliato e possibile conflittualità per la presenza di altra/e basi nautiche nello stesso spazio acqueo.

Eguale determinazione il Consiglio Federale dovrà assumere nel caso un Affiliato già titolare di base nautica intenda dare vita ad un ulteriore base nella propria Zona o in altra Zona FIV. Tale ulteriore base nautica soddisferà solo aspetti di carattere organizzativo, restando la "base nautica di prima affiliazione" l'indicatrice per la localizzazione dell'Associazione stessa.

In particolare, nel caso di localizzazione della nuova Associazione o Società in località ove ha già la sede un Affiliato FIV, il Consiglio valuterà, a seguito di circostanziato parere del competente Comitato di Zona.

1.8 - Procedura per la Prima Affiliazione di Associazioni Sportive Dilettantistiche o Società Sportive Dilettantistiche che intendono svolgere solo Attività Sportiva di Kiteboarding e Wing

Una Associazione Sportiva Dilettantistica o Società Sportiva che richieda l'Affiliazione alla FIV che intenda svolgere solo attività Kiteboarding deve attenersi a quanto riportato ai precedenti punti 1.1 -1.2-1.3-1.4-1.5; deve altresì dimostrare la disponibilità esclusiva di una sede sociale e di attrezzature nautico-sportive, indispensabili all'attività Kiteboarding e Wing.

Il nuovo Affiliato potrà attivare unicamente il tesseramento ordinario, quella per Attività Sportiva Kiteboarding-Wing e quello per la scuola vela Kiteboarding.

Lo svolgimento di attività diverse da quelle espressamente consentite legate all'attività kiteboarding e wing agonistica e non agonistica, costituirà un illecito disciplinare.

a) Sede sociale

La sede sociale dovrà essere dotata di:

- locale ad uso sociale;
- locale ad uso segreteria.

Gli ambienti di cui sopra dovranno essere rappresentati in un elaborato tecnico redatto in scala idonea ad una facile lettura (preferibilmente 1:100 o 1:50).

La Sede sociale risultante dalla documentazione depositata presso gli uffici federali sarà la sola valida a tutti gli effetti per l'eventuale recapito e la notifica degli atti ufficiali federali.

L'eventuale variazione di sede sociale dovrà essere deliberata dall'Assemblea dell'Affiliato e dovrà essere comunicata alla Segreteria Generale FIV entro 15 giorni dalla stessa deliberazione, allegando il verbale dell'Assemblea Straordinaria. Nel caso in cui la disponibilità della Sede fosse limitata nel tempo o a carattere stagionale, la domanda potrebbe essere rigettata.

L'ubicazione della sede sociale determina la localizzazione dell'Associazione Sportiva o della Società Sportiva e la relativa zona FIV di appartenenza, nell'ambito del cui territorio la Società o l'Associazione dovrà svolgere la propria attività velica.

Il nuovo Affiliato, praticante unicamente attività Kiteboarding e Wing farà così parte della Zona nella quale è situata la propria Sede Sociale.

b) Base nautica

La base nautica si identifica con lo specchio d'acqua sito di allenamento che deve poter consentire lo svolgimento

dell'attività velica in piena sicurezza. Il sito di allenamento deve avere le necessarie autorizzazioni delle autorità locali competenti per la pratica del Kiteboarding-Wing.

L'Affiliando dovrà indicare nella domanda di affiliazione due località ubicate nella Zona della sede sociale che intende utilizzare quale siti di allenamento per svolgere la prevalente attività sportiva nelle quali sia consentito svolgere attività kite-wing.

c) Attrezzature –nautico sportive e mezzi di assistenza e soccorso

L'affiliando dovrà corredare la propria domanda di Affiliazione con l'indicazione della disponibilità di mezzi di assistenza e soccorso che consentano lo svolgimento dell'attività di Kiteboarding in piena sicurezza quali:

- defibrillatore
- Kit pronto soccorso
- boe per la gestione di regate (numero e tipo);
- set di bandiere per la gestione di regate (numero e tipo);
- apparati ricetrasmittenti (sostituibili con telefoni cellulari) per l'organizzazione e l'assistenza regate o per attività di istruzione (numero, tipo, se omologati);
- attrezzature per posa campo di regata (GPS, bussole, anemometri ecc.);

Il Consiglio Federale valuterà, tra tutte le imbarcazioni sociali, l'esistenza dei mezzi idonei all'organizzazione dell'attività velica, con particolare attenzione sia ai mezzi di assistenza e soccorso (gommoni, ecc) nonché a quelli utilizzabili per l'addestramento e per l'agonismo.

1.9 - Termini per l'Affiliazione

La domanda di Prima Affiliazione può essere presentata in qualunque momento dell'anno. L'affiliazione decorre dalla data di accoglimento della domanda da parte del Consiglio Federale, **fatta eccezione per le Affiliazioni approvate nell'ultimo bimestre dell'anno per le quali la decorrenza scatterà dal primo gennaio dell'anno successivo.**

1.10 - L'Affiliazione " Sub Judice"

Le domande di affiliazione valutate incomplete o non conformi, , potranno essere accolte "sub judice", dal Consiglio Federale in via del tutto straordinaria. In tal caso la Segreteria dovrà richiedere all'Affiliando di adeguare la documentazione, entro novanta (90) giorni dalla propria comunicazione.

In caso di mancato adeguamento, l'Affiliazione decadrà e l'Associazione richiedente nulla potrà pretendere per la quota (una Tantum) preliminarmente versata.

Nel periodo di "affiliazione sub judice" (90 giorni) l'affiliando **potrà unicamente attivare il Tesseramento**. Se dopo novanta giorni lo stesso affiliando non avrà completato il percorso di Affiliazione tutti i suoi tesserati saranno automaticamente svincolati e liberi di tesserarsi FIV per mezzo di altro-Affiliato senza sostenerne i costi.

1.11 - Affiliazione dei Gruppi Dilettantistici Vela LNI

Le pratiche di affiliazione per i cosiddetti Gruppi Dilettantistici Vela LNI si applicano solamente alle Sezioni LNI e non alle Delegazioni.

L' Affiliazione delle Sezioni deve avvenire nel rispetto della procedura generale di cui ai punti 1.1-1.2 -1.3-1.4-

1.6

La documentazione per richiedere l'Affiliazione deve contenere:

- copia della determinazione con la quale la LNI Presidenza Nazionale ha trasformato la Delegazione in Sezione;
- copia registrata all'Agenzia dell'Entrate dello Regolamento della Sezione
- copia del verbale assembleare della Sezione LNI con il quale è stato approvato detto Statuto.
- copia del nulla osta di autorizzazione all'affiliazione FIV a cura della Presidenza Nazionale LNI

1.12 - Organismo di Controllo dell' Affiliazione

Il Consiglio Federale può nominare un Organismo di Controllo per verificare presso gli Affiliati la sussistenza ed il mantenimento nel tempo dei requisiti relativi alla base nautica richiesti per l'affiliazione.

L'Organismo di Controllo provvederà a redigere una particolareggiata relazione, a seguito di apposita ispezione, utile alle successive determinazioni del Consiglio Federale.

2 - Rinnovo dell’Affiliazione

2.1 - Procedura per il rinnovo dell’Affiliazione

Per poter rinnovare l’affiliazione gli Affiliati dovranno obbligatoriamente effettuare la procedura on line collegandosi, all’indirizzo: <http://federvela.coninet.it/> o accedendo per tramite del sito federale federvela.it alla voce "Portale FIV".

Eseguito l’accesso è possibile rinnovare l’affiliazione dalla pagina "società" -> "affiliazione" -> "nuova"

Seguire le indicazioni richieste e ricordarsi di cliccare su salva a fondo pagina; le operazioni andate a buon fine vengono segnalate da una scritta in verde; in caso contrario verificare che siano completati correttamente tutti i campi nella pagina, prima di cliccare su “salva”.

Per procedere con il tesseramento dei componenti il Consiglio Direttivo occorre andare in società- tesserati- cliccare su NUOVO (inteso come nuovo tesseramento), inserire cognome, nome (è necessario mettere la virgola) , mettere la spunta sul consenso obbligatorio al trattamento dati, scegliere la tipologia di tessera e salvare.

Il certificato medico si inserisce da persone- certificati “NUOVO”.

Il primo tesserato della stagione in corso deve essere necessariamente il Presidente della società.

2.2 - Requisiti per il rinnovo dell’Affiliazione

Per ottenere il diritto al rinnovo dell’affiliazione gli Affiliati dovranno:

- aver certificato nei termini previsti l’attività svolta;
- avere attivato entro il 30 giugno dell’anno precedente almeno 20 tesseramenti ordinari
- non avere posizioni debitorie con la Federazione;
- continuare ad essere in possesso di tutte le condizioni previste per la prima affiliazione.

Ove dette condizioni siano venute meno, l’Affiliato potrà presentare tramite il Comitato di Zona richiesta di rinnovo di affiliazione in deroga che sarà oggetto di decisione del Consiglio Federale.

Gli Affiliati che dispongono di una sede o una base nautica in uso temporaneo o a carattere stagionale, dovranno presentare, contestualmente alla domanda di rinnovo di affiliazione, la documentazione aggiornata comprovante il rinnovo della concessione d’uso degli spazi/struttura in uso, sottoscritta dall’avente titolo a concederla.

2.3 - Termini per il Rinnovo dell’Affiliazione

Le Associazioni Sportive Dilettantistiche e le Società già affiliate alla FIV ed intenzionate a mantenere tale rapporto associativo, devono procedere **al Rinnovo dell’Affiliazione** per ogni anno successivo al primo nei termini previsti dall’art. 11 del Regolamento allo Statuto.

Gli Affiliati sono quindi tenuti a **rinnovare annualmente la propria affiliazione entro il termine del 31 gennaio.**

Il mancato rinnovo dell’affiliazione entro tale termine comporta lo svincolo d’ufficio di tutti i tesserati dell’Affiliato.

Agli Affiliati che non provvederanno a rinnovare la propria affiliazione entro il 31 gennaio, la Segreteria Federale invierà, a mezzo e-mail, formale avviso formalizzando la proroga del termine a tutto il 31 maggio dell’anno in corso per provvedervi. **Resta inteso che lo svincolo dei propri tesserati sarà comunque esecutivo all’indomani del 31 Gennaio.**

Gli Affiliati che provvederanno a rinnovare la propria Affiliazione dopo il 31 gennaio e comunque entro il 31 maggio saranno soggetti al pagamento della quota di rinnovo di affiliazione maggiorata del 50%.

2.4 - Mancato Rinnovo dell’Affiliazione

Nel caso in cui gli Affiliati non dovessero perfezionare la procedura di rinnovo di affiliazione entro il 31 maggio, perderanno ogni diritto acquisito (codice identificativo FIV, anzianità sportiva, iscrizione registro CONI ecc.).

Il Consiglio Federale ne delibererà la cessazione di appartenenza alla FIV. Nel caso volessero nuovamente attivare l’affiliazione, dovranno attivare la procedura come prima affiliazione con la presentazione *ex novo* di tutta la documentazione.

3 - Quote

Per il completamento della procedura di prima Affiliazione o di Rinnovo di affiliazione è fatto obbligo il versamento delle previste quote associative il cui ammontare è fissato annualmente dal Consiglio Federale.

3.1 - Prima Affiliazione

Per la prima affiliazione sono previste una "Quota di Buon Ingresso o una Tantum", e una di "Quota di Affiliazione annuale" fissate dal Consiglio Federale.

L'ammontare di tali quote è:

"Quota di buon ingresso una tantum"	250,00 Euro
"Quota di Prima Affiliazione con validità annuale"	750,00 Euro

(Da versare in sede di prima affiliazione)

Il versamento delle quote di cui sopra dovrà avvenire tramite bonifico bancario, intestato alla Federazione Italiana Vela. IT78R0100501403000000015000 BNL Agenzia 3 Genova Federazione, causale: "affiliazione"

3.2 - Rinnovo Affiliazione

La quota di rinnovo Affiliazione è dovuta per ogni annualità contestualmente al rinnovo dell'affiliazione.

L'entità della quota sarà automaticamente prelevata tramite RID/SEPA, dall'Istituto Bancario segnalato dall'Affiliato.

La quota annuale di rinnovo affiliazione è di **250,00 Euro**

"Il presente testo normativo, nella sua applicazione, intende ricordare il rispetto delle raccomandazioni previste dalla Normativa "Sostenibilità" e rimandare all'adozione dei corretti comportamenti da essa illustrati e proposti, proprio in tema di sostenibilità e rispetto ambientale"